

Prot. 46 / 2019

Spett.le Banca d'Italia
trasmesso a mezzo PEC
all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it

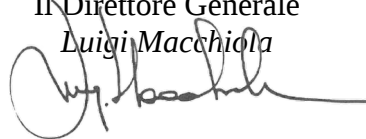
Roma, 26 febbraio 2019

Oggetto: Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing in merito alla proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e alla revisione delle Disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Con riferimento ai documenti oggetto di pubblica consultazione, recanti la proposta di modifica e la revisione della disciplina del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari denominato "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), realizzate in attuazione della Direttiva 2013/11/UE (c.d. Direttiva "ADR") e a norma dell'art. 128-bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.), si sottopongono le osservazioni che l'Associazione intende evidenziare con riguardo al settore della locazione finanziaria.

A disposizione per qualsiasi eventuale necessità di confronto o approfondimento in merito alle osservazioni esposte nell'unito appunto, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Luigi Macchiola



Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing in merito alla proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e alla revisione delle Disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Premessa

L'Assilea - Associazione Italiana Leasing è l'Associazione di categoria che rappresenta ai diversi livelli e nelle varie sedi istituzionali, nazionali ed estere, tutte le istanze inerenti all'attività di locazione finanziaria (leasing) in tutte le sue forme. Poiché la locazione finanziaria (leasing) è un contratto con causa di finanziamento riservato alle banche e agli intermediari finanziari, questi sono i soggetti che ne rivestono la qualità di Soci.

In ragione di ciò, i documenti posti in pubblica consultazione il 28 dicembre 2018 dalla Banca d'Italia, volti a ridefinire la disciplina del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie denominato "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), in attuazione della Direttiva 2013/11/UE (c.d. Direttiva "ADR") e a norma dell'art. 128-bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.), sono stati accolti con particolare favore dalla medesima Associazione. Gli Associati, infatti, condividono l'attenzione e l'interesse non solo per gli orientamenti sviluppati dall'ABF nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche per le regole concernenti la sua organizzazione interna e le procedure che si svolgono dinanzi ad esso, in quanto incidenti sulla sua imparzialità e sulla rappresentatività dei suoi componenti e, in definitiva, sulla sua efficienza.

Tanto premesso, si espongono di seguito le osservazioni della scrivente Associazione, previa precisa indicazione dei punti dei documenti a cui le medesime si riferiscono.

Disposizioni di Banca d'Italia, Sezione I ("Disposizioni di carattere generale"), paragrafo 4 ("Ambito di applicazione oggettivo"), comma 3.

3. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati ~~(ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di factoring).~~

Osservazioni

Come si evince dalla sua rubrica, il par. 4 della Sezione I delle Disposizioni di Banca d'Italia sul funzionamento dell'ABF delinea l'ambito oggettivo della competenza di quest'ultimo.

I commi 1 e 2, in particolare, stabiliscono che alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti tutte le controversie inerenti le operazioni e i servizi bancari e finanziari aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono e purché, se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.

Il comma 3, invece, dispone che sono escluse dalla cognizione dello stesso ABF le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.

La versione originaria di tale ultima disposizione si concludeva con un inciso incluso tra parentesi il quale, con finalità esplicative, esemplificava alcune delle questioni escluse dalla cognizione dell'ABF perché concernenti *“beni materiali o [...] servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”*. Tra queste, nel dettaglio, si menzionavano anche quelle ***“riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo [oltre a] quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di factoring”***.

Tale precisazione è stata concepita, verosimilmente, con un intento deflattivo del contenzioso, motivato dalle peculiarità delle figure contrattuali richiamate, che avrebbero potuto creare difficoltà interpretative per i ricorrenti. Una precisazione, del resto, pienamente in linea con la definizione dell'ambito oggettivo di competenza dell'Arbitro, rappresentato da tutte le controversie inerenti alle operazioni e i servizi bancari e finanziari.

Pertanto, si osserva che potrebbe essere utile mantenere tale inciso, anche alla luce delle previsioni contenute nella Direttiva 2013/11/UE (c.d. Direttiva “ADR”), rivolta principalmente ai consumatori, nonché della dichiarata volontà di introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all'Arbitro.

Infatti, a fronte di una disciplina meno percepibile e chiara sul punto, quale quella che deriverebbe dall'abrogazione in esame, nonché della disomogeneità e difformità del grado di alfabetizzazione finanziaria diffuso tra la clientela, specialmente se composta da consumatori (i quali, come si è già evidenziato, sono i principali destinatari dell'intervento normativo europeo che ha giustificato la proposta di modifica e la revisione avanzate dalla presente Autorità di Vigilanza), potrebbe esservi il rischio di un innalzamento del numero di ricorsi da dichiarare come inammissibili, con un inevitabile appesantimento, da ritenersi ragionevolmente superfluo, per il meccanismo dell'ABF e con conseguenti effetti negativi sulla sua efficienza.

A fronte delle criticità evidenziate, si chiede quindi di reintrodurre il menzionato inciso esemplificativo, includendolo tra parentesi come nella versione precedente ovvero riformulandolo all'interno della medesima disposizione o in altre parti del paragrafo 4, ovvero ancora di chiarire le ragioni di tale abrogazione.

Disposizioni di Banca d'Italia, Sezione VII (“Disposizioni finali”), paragrafo 4 (“Sospensione dei termini”).

~~Tutti~~ i termini previsti dalle presenti disposizioni relativi alle fasi successive alla presentazione del ricorso sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Osservazioni

La disposizione in esame, nella sua nuova formulazione, circoscrive il suo ambito di applicazione ai soli termini previsti per le fasi successive alla presentazione del ricorso dinanzi all'Arbitro (*“I termini [...] relativi alle fasi successive alla presentazione del ricorso”*).

Ne deriva che non sarà oggetto di sospensione, nei periodi indicati, il termine previsto per l'attività di trattazione dei reclami da parte degli intermediari e di riscontro, da parte degli stessi, alla clientela.

Sul punto, tuttavia, preme osservare che, al fine di favorire la più approfondita e circostanziata istruttoria dei reclami pervenuti, in linea anche con quanto richiesto dalle Disposizioni (Sezione VI, paragrafo 1, comma 2), sarebbe più opportuno rimuovere la specificazione aggiunta in occasione della presente consultazione.

Ciò in quanto, nei periodi indicati, l'attività in argomento potrebbe essere ragionevolmente meno celere e, dunque, meno efficiente, con un conseguente riverbero negativo sulla quantità di ricorsi presentati dinanzi all'Arbitro e, in definitiva, sull'efficienza di quest'ultimo.

Inoltre, non può affermarsi, in contraddizione con quanto appena rilevato, che il termine in discorso è stato rielaborato, in occasione di questa consultazione, nella misura di 60 giorni (Disposizioni di Banca d'Italia, Sezione VI, paragrafo 1, comma 3), in linea del resto con la modifica in corso delle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Sezione XI, paragrafo 3).

Al contrario, infatti, si evidenzia che tanto la c.d. Direttiva "ADR", da cui trae spunto la presente consultazione, quanto gli Orientamenti delle European Supervisory Authorities (ESAs), sulla base dei quali si è addivenuti, tra l'altro, all'estensione del termine in argomento nelle Disposizioni di Trasparenza, si pongono come obiettivo, per il tramite di tale intervento, quello di favorire un'analisi più approfondita dei reclami da parte degli intermediari e, auspicabilmente, una soluzione in grado di meglio soddisfare le richieste della clientela, poiché raggiunta senza l'intervento di soggetti terzi (*in primis*, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie).

Diversamente, la mancata sospensione di questo termine, nei periodi in oggetto, determinerà in ogni caso una compressione, giudiziosamente evitabile, dei limiti temporali concessi agli intermediari per l'esame dei reclami pervenuti, in contrasto proprio con la volontà, così come appena evidenziata, del Legislatore e delle Autorità di vigilanza europei.

In ragione di quanto esposto, si chiede quindi di ripristinare la formulazione precedente della disposizione in esame, per cui *"Tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio"*.

Oppure, in ragione di quanto esposto, si chiede quindi di riformulare la disposizione in esame, includendo nel perimetro della sospensione in argomento anche il termine previsto per la trattazione dei reclami della clientela da parte degli intermediari.